

Codice A1820C

D.D. 4 dicembre 2024, n. 2580

R.D. n. 523/1904 - Pratica n. 3071. Comune di GUARDABOSONE: Richiesta di Autorizzazione idraulica per il progetto "MANUTENZIONE ALVEO E SPONDE ,RIPRISTINO BRIGLIE IN LEGNAME E PIETRAME, PULIZIA VASCA DI SEDIMENTAZIONE LUNGO IL RIO FOSSEI NEL TRATTO TRA L'ABITATO E LA CARTIERA DI PONTE STRONA".



ATTO DD 2580/A1820C/2024

DEL 04/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 - Pratica n. 3071. Comune di GUARDABOSONE: Richiesta di Autorizzazione idraulica per il progetto “MANUTENZIONE ALVEO E SPONDE ,RIPRISTINO BRIGLIE IN LEGNAME E PIETRAME, PULIZIA VASCA DI SEDIMENTAZIONE LUNGO IL RIO FOSSEI NEL TRATTO TRA L'ABITATO E LA CARTIERA DI PONTE STRONA”.

In data 29/10/2024, protocollo di arrivo n. 51097/A1820C, è pervenuta l'istanza del Comune di Guardabosone per il rilascio di autorizzazione idraulica relativa al progetto “Manutenzione alveo e sponde, ripristino briglie in legname e pietrame, pulizia vasca di sedimentazione lungo il rio Fossei nel tratto tra l'abitato e la cartiera di Ponte Strona”, consistente in lavori di diradamento forestale, sottofondazione di una scogliera esistente, ricostruzione di briglie in legname e pietrame; poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Fossei, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;

all'istanza è allegata la documentazione progettuale redatta dal dott. geologo Franco Tamone, in base alla quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi;

trattandosi di un progetto predisposto da un Ente Pubblico non si è dato luogo alle pubblicazioni di rito, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

in data 27/11/2024 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

a seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione trasmessa, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii. 'Gestione e promozione economica delle foreste';
- Regolamento forestale regionale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14. ";;
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 1-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Guardabosone ad eseguire i lavori previsti nell'ambito del progetto in argomento, consistenti in lavori di diradamento forestale, sottofondazione di una scogliera esistente, ricostruzione di briglie in legname e pietrame, ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, come meglio specificati negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- gli interventi in oggetto devono essere realizzati nelle località ed in conformità degli elaborati allegati all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio pubblico dello Stato - ramo idrico - del Rio Fosseì ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- durante l'esecuzione delle operazioni di pulizia l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, non previste o sufficientemente dettagliate nel progetto esecutivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- l'eventuale materiale ligneo proveniente dalle operazioni di pulizia dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- il Comune di Guardabosone dovrà valutare l'opportunità di richiedere alla Provincia di Vercelli il parere ai sensi della L.R.n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, e ss.mm.ii.;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato

dall'alveo;

- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- la presente autorizzazione ha validità a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento fino al 31/12/2026, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua
- l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua sopra nominati; alla fine delle operazioni l'alveo dovrà presentarsi privo di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
- durante la realizzazione delle opere, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, con rischio idrogeologico e/o idraulico, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- durante l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità;
- il Comune di Guardabosone dovrà valutare l'opportunità di richiedere alla Provincia di Vercelli il parere ai sensi della L.R.n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, e ss.mm.ii.;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il Comune di Guardabosone, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni

delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica. .

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
(Dott. Giuseppe Adorno)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli